Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 ottobre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1967
registro n. 2 Difesa-Esercito, foglio n. 245

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELLERO Chiaffredo Giovanni di Francesco, classe 1926, da Torino. — Giovane, valoroso partigiano porta fucile mitragliatore, nel corso di un violento attacco nemico riusciva, con il preciso fuoco della sua arma, a tenere a bada gruppi avversari che tentavano di aggirare la posizione e di catturare aviatori alleati lanciatisi con il paracadute dall'aereo incendiato. Ferito gravemente, insisteva nell'azione fino all'esaurimento delle forze contribuendo decisamente al vittorioso esito della azione. — Piemonte, 11 novembre 1944.

SASSO Pierino Mario di Mario, classe 1923, da Torino. — Entrato tra i primi nelle file partigiane, prendeva parte a numerose azioni dimostrando coraggio, spirito di sacrificio e alto sentimento del dovere. Comandante di distaccamento, nel corso di un violento attacco nemico, organizzava rapidamente la difesa della posizione e col suo reparto contrattaccava decisamente l'avversario, respingendolo e infliggendogli severe perdite. — Piano Audi, 1° agosto 1944.

TORRINI Luigi di Celestino, classe 1913, da Castiglione del Lago (Perugia). — Valoroso ufficiale, entrato volontariamente nelle formazioni partigiane dislocate in zona occupata dal nemico, riusciva a portare brillantemente a termine importanti e rischiose missioni informative. Arrestato e torturato, nulla rivelava che potesse danneggiare l'organizzazione ed i commilitoni. Ruiscito ad evadere, tornava sul fronte di combattimento ove, assunto in periodo critico il comando di due brigate partigiane, le trascinava con perizia in ripetute vittoriose azioni che portavano alla completa liberazione della zona. Gravemente ferito, volle ugualmente continuare nella sua azione di comando, dolendosi soltanto di non poter essere in prima linea con i reparti combattenti. — Zona di Firenze, 1° settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALBARELLO Giuliano di Giovanni, classe 1922, da Cologna Veneta (Verona). — Comandante di caposaldo partigiano avanzato, sebbene menomato per una ferita precedentemente riportata, resisteva brillantemente, con pochi uomini scarsamente armati, ad un duro attacco nemico e costringeva successivamente l'avversario a ripiegare con sensibili perdite. — Zona Moncucco di S. Stefano Belbo, 4 aprile 1945.

ANTONELLIS Mario di Cesidio, classe 1916, da San Donato Val di Comino (Frosinone). — Comandante di distaccamento partigiano, dava costanti prove di coraggio ed iniziativa in numerosi combattimenti. — Nel corso di una azione, attaccato da preponderanti forze avversarie che tentavano di accerchiarlo, riusciva, con un audace colpo di mano, ad aprirsi un varco e porre in salvo il suo reparto al completo di uomini e materiali. — Pessinetto (Valle di Lanzo), 14 gennaio 1945.

BELLINO Angelo fu Michele, classe 1916, da Cuneo. — Comandante di squadra mitraglieri partigiani, si distingueva per doti di coraggio e di iniziativa. Nel corso di un duro combattimento, nonostante la sua squadra fosse fatta segno a violento fuoco avversario, ripiegava — con esemplare sangue freddo e capacità — solo dopo aver inflitto severe perdite all'avversario e aver dato tempo al grosso della formazione di occupare posizioni più vantaggiose. — Norea - Pian della Tura (Piemonte), 11 dicembre 1944.

BODO Elia fu Pietro, classe 1905, da Santhià (Vercelli). — Valoroso partigiano, sempre presente nelle imprese più rischiose, dimostrava non comuni doti di coraggio e di altruismo. Nel corso di un duro combattimento contro superiori forze nemiche, malgrado una grave ferita al volto che gli procurava poi la perdita dell'occhio destro, continuava generosamente la lotta trascinando con l'esempio i commilitoni. — Torino, 25 aprile 1945.

CAPRA Carlo fu Cesare Felice, classe 1912, da Moncalvo (Asti). — Ufficiale entusiasta, organizzatore di reparti partigiani, li guidava in numerose azioni di attacco e di sabotaggio mettendo in luce doti di comandante capace e coraggioso e portando un elevato contributo alla causa della libertà. — Monferrato, settembre 1943-aprile 1945.

CARGNELLI Benvenuto Augusto fu Luigi, classe 1889, da Miane (Treviso). — Benchè in non più giovane età, entrava a far parte di una formazione partigiana portandovi entusiasmo e virilità. Più volte arrestato, sopportava interrogatori e sevizie senza nulla rivelare che potesse nuocere alla formazione. Ferito nel corso di un duro combattimento, restava esemplarmente al comando della sua squadra di giovanissimi dimostrando fermezza, coraggio e capacità non comuni. — Torino, 26 aprile 1945.

CAVALLO Claudio fu Giuseppe, classe 1927, da Torino. — Capo squadra partigiano, nel corso di un duro combattimento si lanciava arditamente alla testa dei suoi uomini all'assalto di un centro di resistenza avversario. Ferito, rifiutava ogni soccorso e restava in posto fino al vittorioso compimento dell'azione. — Rocca Canavese (Torino), 28 marzo 1945.

FUSTO Pietro Emanuele di Barbaro, classe 1918, da Paternò (Catania). — Staffetta di compagnia partigiana, nel corso di un duro combattimento, allo scopo di eliminare un centro di fuoco avversario che controllava un punto di somma importanza, si portava, con ardita iniziativa, allo scoperto, costringendo con il fuoco della sua arma automatica l'avversario al silenzio. Ferito gravemente al petto nella generosa azione, riusciva da solo a disimpegnarsi ed a rientrare nelle linee, rammaricato solo di dover abbandonare la lotta. — Zona di Alba, 15 aprile 1945.

SALSA Rinaldo Mario di Carlo, classe 1926, da Novara. — Al comando di una squadra di partigiani, si distingueva, nel corso di una azione contro una colonna nemica, per coraggio e determinazione. Ferito, rifiutava di abbandonare il posto di combattimento sino a vittoriosa conclusione dell'azione. — Brandizzo (Torino), 23 aprile 1945.

SANNA Angelo fu Pietro, classe 1922, da Serrenti (Cagliari). — Nel corso di un aspro combattimento contro prepon deranti forze avversarie, si distingueva per determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, contribuendo in misura rilevante, con il fuoco della sua mitragliatrice, alla riuscita della azione. — Norea, 11 dicembre 1944.

CROCE

LIGONZO Carlo di Domenico, classe 1908, da Taranto. — Ufficiale superiore dell'Esercito, partecipava volontariamente tra i primi alla lotta di liberazione, svolgendo con capacità e sprezzo del pericolo importanti e pericolose missioni in territorio occupato e confermando così le sue elette virtù militari. — Territorio italiano occupato, gennaio-aprile 1945.

(1182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Maria Maddalena, nel comune di Dernice, con quella di S. Giovanni Battista Decollato, in Garbagna (Alessandria).

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 23 luglio 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di S. Maria Maddalena, in frazione Montebore del comune di Dernice, con quella di S. Giovanni Battista Decollato, in Garbagna (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 50.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Casa Gioventù Studiosa Igino Righetti », con sede in Rimini.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Casa Gioventù Studiosa Igino Righetti », con sede in Rimini, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 70. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 51.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza, in Ceglie Messapico (Brindisi).

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 6 gennaio 1965, integrato con postille del 5 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza, in Ceglie Messapico (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 53. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 52.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Paolo, nel comune di Trapani.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 30 giugno 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo, in contrada Mokarta del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 66. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 53.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Madre della Chiesa », nel comune di Crucoli (Catanzaro).

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cariati in data 8 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 6 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia « Madre della Chiesa », in frazione Torretta del comune di Crucoli (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 68. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 54.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Antonio di Padova, nel comune di Valderice (Trapani).

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 13 giugno 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Antonio di Padova, in contrada Fico del comune di Valderice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 67. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Consolidamento dell'abitato di Mangone (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Mangone, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 51, emesso nell'adunanza del 20 gennaio 1966;

Decreta:

L'abitato di Mangone è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
Mancini

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 243

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nel territorio del comune di Lastra a Signa (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle colline, sita nel territorio comunale di Lastra a Signa (Firenze);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lastra a Signa;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dello Ordine degli architetti di Firenze, del sig. Dini Ettore, della Sezione e del Gruppo consiliare del P.S.I. del comune di Lastra a Signa;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la fascia collinare in questione, per la varietà degli aspetti orografici, la diversità di colture agricolo-forestali, il tessuto viario che rende possibile in esso godere la visuale dei singoli e numerosi monumenti di antica costruzione come la chiesa di San Martino a Gangalandi, la Villa delle Selve ed altri da numerosi punti di vista, e la presenza del corso del fiume Arno che cinge verso nord la zona, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e inoltre forma un quadro naturale di particolare bellezza;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Lastra a Signa (Firenze) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1-2 Greto dell'Arno: dalla località la Lisca al fossetto che scende dalla stradaccia;

2-3 Fossetto che scende dalla stradaccia: fino alla strada statale 67. Lungo la stradaccia;

3-4 Strada statale 67 a 100 metri da questa;

4-5 A 100 metri dalla strada statale 67 dalla stradaccia a via delle Selve;

5-6 Via delle Selve fino alla strada statale 67;

6-7 Strada statale 67 dalla via delle Selve all'incrocio con via 1° Maggio;

7-8 Via 1° Maggio dalla strada statale 67 all'incrocio con via IV Agosto;

8-9 Via IV Agosto da via 1° Maggio all'incrocio con via C. Castracane;

9-10 Via Castracane: dalla via IV Agosto a via Leonardo Da Vinci;

10-11 Via L. Da Vinci: da via Castracane a ml. 100 a valle della via A. Gramsci;

11-12 Parallela alla via A. Gramsci: situata a ml. 100 da via L. Da Vinci fino alla via S. Maria a Castagnolo;

12-13 Parallela situata a ml. 100 della via A. Gramsci da via S. Maria a Castagnolo al Borro del Bacino;

13-14 Idem come sopra: dal Borro del Bacino a via S. Ilario;

14-15 Idem come sopra: da via S. Ilario al Borro della Valle (confine comunale con Scandicci);

15-16 Borro della Valle Morta: fino all'incrocio con la strada comunale delle Fonti;

16-17 Strada comunale delle Fonti: dal Borro della Valle Morta fino alla strada comunale della Valle;

17-18 Strada comunale della Valle: dalla strada comunale Vigliano-Carcheri al Borro Ribaldone;

18-19 Borro di Ribaldone: dalla strada comunale della Valle fino alla strada vicinale di Poggio Cupoli;

19-20 Borro della Guardiana: dalla strada vicinale di Poggio Cupoli fino alla strada comunale del Sassone;

20-21 Strada comunale del Sassone: dal borro della Guardiana alla strada vicinale via Ghiaccia;

21-22 Strada vicinale via Ghiaccia: dalla strada comunale del Sassone al borro dell'Aiuto;

22-23 Borro dell'Aiuto: dalla strada vicinale via Ghiaccia alla strada vicinale via Diaccia;

23-24 Strada vicinale via Diaccia: dal borro dell'Aiuto al borro della Falterona;

24-25 Borro della Falterona: dalla strada vicinale via Diaccia alla strada provinciale di Malmantile (via Vecchia Pisana);

25-26 Strada provinciale per Malmantile: dal borro della Falterona al borro del Serraglio;

26-27 Borro del Serraglio: dalla strada provinciale per Malmantile alla strada comunale del Fantone;

27-28 Strada vicinale Campolivo Fantone: dalla strada comunale del Fantone alla strada vicinale di Bellosguardo (linea di confine del vincolo esistente).

28-1 Linea di confine del vincolo esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Lastra a Signa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Seduta del 10 maggio 1965

Il giorno 10 maggio 1965 alle ore 16, nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze si è riunita per discutere il seguente o. d. g.:

LASTRA a SIGNA - proposta di tutela delle colline a sud del capoluogo;

Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

In apertura di seduta, e dopo che era stata verificata la presenza del numero legale dei commissari parla il soprintendente ai monumenti che illustra le caratteristiche della zona.

(*Omissis*).

Posta ai voti la proposta di tutela paesistica della fascia collinare sita in comune di Lastra e Signa a sud dell'abitato precisato nell'allegata planimetria esso viene approvato alla unanimità dai commissari perchè la fascia collinare in questione per la varietà degli aspetti orografici, la diversità di colture

agricolo-forestali, il tessuto viario che rende possibile in esso godere la visuale dei singoli e numerosi monumenti di antica costruzione come la Chiesa di S. Martino a Gangalandi, la Villa delle Selve ed altri da numerosi punti di vista, e la presenza del corso del fiume Arno che cinge verso nord la zona, sono motivi sufficienti per ritenere che la località abbia i requisiti previsti dalla legge 1497 del 29 giugno 1939, art. 1, n. 3, 4, per includerla nell'elenco delle cose e territori da tutelare ai sensi di essa legge medesima.

La seduta termina alle ore 18.

Il presidente: FAGNONI

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1965, con il quale è stato nominato il Comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Pietro Santi, rappresentante del Ministero del tesoro, in quanto destinato ad altro incarico;

Preso atto della designazione dell'Amministrazione interessata;

Decreta:

Il dott. Filippo Traversi è nominato membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Pietro Santi.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Istituto Chimico Fisiologico Italiano Alcide Gani » delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Genova, specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 luglio 1954 e 31 marzo 1955, n. 164, con i quali la ditta « Istituto Chimico Fisiologico Italiano Gani Alcide » fu autorizzata ad attivare in Genova-Sampierdarena, via Barabino n. 99/2 (ora via Sampierdarena n. 99/2) rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche, limitatamente alle preparazioni in fiale, soluzioni in genere e pomate, nonchè preparati galenici, limitatamente alle preparazioni in fiale e sciroppi;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1966, con la quale la Ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti commissariali di cui nelle premesse, avendo cessato definitivamente ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Istituto Chimico Fisiologico Italiano Gani Alcide » le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Genova-Sampierdarena, via Sampierdarena 99/2 (ex via Barabino n. 99/2), specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici, concesse con i decreti A.C.I.S. in data 13 luglio 1954 e 31 marzo 1955, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di ventisette strade in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 29 ottobre 1965, n. 7614 e 8 novembre 1965, n. 7614, con i quali l'Amministrazione provinciale di Pavia ha deliberato di approvare la provincializzazione delle seguenti trenta strade:

1) Castelletto-Bastida Pancarana . .	km.	2+000
2) Castelletto-Bressana Bottarone . .	»	2+250
3) Castelletto-Verretto	»	3+100
4) Pancarana-Pizzale	»	3+000
5) Verretto-Casatisma	»	3+300
6) dalla Cascina Canova Ghiringhelli, sulla strada provinciale « Lungavilla-Casteggio », all'innesto con la strada provinciale « Lungavilla-Vererttо-Casteggio »	»	1+500
7) dalla località S. Antonio, sulla strada provinciale « Mortara-Milano » per Vigevano a Parona	»	3+950
8) dalla strada provinciale « Pavia-Alessandria » a Frascarolo, passando dalla Cascina Moronini	»	1+400
9) Cialavegna-confine provincia di Novara per Borgolavezzaro	»	1+500
10) « S. Fedele », dal centro abitato di Sommo alla strada provinciale « Pavia-Alessandria » (vecchia)	»	1+500
11) Bereguardo-Trovo	»	2+500
12) Grugnetto-Vairano-strada provinciale « Torre dei Negri-Bascapè »	»	3+200
13) Casanova-Cegni-Negruzzo-Passo del Giovà	»	16+700
14) Brallo-Bralello-Colletta-Passo del Giovà	»	12+000
15) « del Tombone », da Magherno alla strada statale n. 235 presso Villanterio . .	»	2+300

16) strada provinciale « Vigentina » Bornasco-Grugnetto . . . . km. 3+200
17) Roncaro-Calignano . . . . . . » 2+600
18) Albuzzano-Cura Carpignano . . . » 5+500
19) Cozzo-Calpenchio-Rosasco . . . » 7+500
20) Gravellona-confine provincia di Novara per Borgolavezzaro . . . . » 3+200
21) Gambolò-Borgo S. Siro per Torrazza . . . . » 3+100
22) Verrua-Bressana . . . . » 5+000
23) Varzi-Castellaro-Cella-confine alessandrino . . . . » 12+100
24) dalla strada provinciale « Pavia-Mortara » presso Casoni di S. Albino alla strada provinciale « Mortara-Vigevano » presso Osteria di S. Antonio . . . . . » 4+750
25) dalla strada provinciale « Inverno-Monteleone » al confine milanese verso Graffignana . . . . » 1+850
26) Retorbido-Rocca Susella . . . . » 7+500
27) Casorate Primo-Rosate . . . . . » 0+400
28) Cascina Vecchia di Albuzzano-Calignano . . . . » 1+500
29) Robecco-Bressana . . . . » 2+970
30) Redavalle-Bardianello . . . . . » 3+600

Visto il voto 13 novembre 1966, n. 1730, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto provinciali n. 27 strade del suddetto elenco con l'esclusione delle seguenti:

1) Casanova-Cegni-Negruzzo-Passo del Giovà (n. 13 di elenco);
2) Brallo-Balello-Colletta-Passo del Giovà (n. 14 di elenco);
3) Varzi-Castellaro-Cella-confine alessandrino (n. 23 di elenco);

Ritenuto, pertanto, che possono essere classificate provinciali le 27 strade in argomento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le seguenti 27 strade:

1) Castelletto-Bastida Pancarana . . km. 2+000
2) Castelletto-Bressana Bottarone . . » 2+250
3) Castelletto-Verretto . . . . . . » 3+100
4) Pancarana-Pizzale . . . . » 3+000
5) Verretto-Casatisma . . . . . . » 3+300
6) dalla Cascina Canova Ghiringhelli, sulla strada provinciale « Lungavilla-Casteggio », all'innesto con la strada provinciale « Lungavilla-Verretto-Casteggio » . . » 1+500
7) dalla località S. Antonio, sulla strada provinciale « Mortara-Milano » per Vigevano a Parona . . . . » 3+950
8) dalla strada provinciale « Pavia-Alessandria » a Frascarolo, passando dalla Cascina Moronini . . . . » 1+400
9) Cialavegna-confine provincia di Novara per Borgolavezzaro . . . . » 1+500
10) « S. Fedele », dal centro abitato di Sommo alla strada provinciale « Pavia-Alessandria » (vecchia) . . . . » 1+500
11) Bereguardo-Trovo . . . . » 2+500
12) Grugnetto-Vairano-strada provinciale « Torre dei Negri-Bascapè » . . . » 3+200
13) « del Tombone », da Magherno alla strada statale n. 235 presso Villanterio . km. 2+300
14) strada provinciale « Vigentina »-Bornasco-Grugnetto . . . . » 3+200
15) Roncaro-Calignano . . . . . . » 2+600
16) Albuzzano-Cura Carpignano . . . » 5+500
17) Cozzo-Calpenchio-Rosasco . . . » 7+500
18) Gravellona-confine provincia di Novara per Borgolavezzaro . . . . » 3+200
19) Gambolò-Borgo S. Siro per Torrazza . . . . » 3+100
20) Verrua-Bressana . . . . » 5+000
21) dalla strada provinciale « Pavia-Mortara » presso Casoni di S. Albino alla strada provinciale « Mortara-Vigevano » presso Osteria di S. Antonio . . . . . » 4+750
22) dalla strada provinciale « Inverno-Monteleone » al confine milanese verso Graffignana . . . . » 1+850
23) Retorbido-Rocca Susella . . . . » 7+500
24) Casorate Primo-Rosate . . . . . » 0+400
25) Cascina Vecchia di Albuzzano-Calignano . . . . » 1+500
26) Robecco-Bressana . . . . » 2+970
27) Redavalle-Barbianello . . . . . » 3+600

Estesa complessiva . . . km. 84+170

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1967

(2131) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente l'istituzione, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di una Gestione speciale per gli operai dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per l'integrazione salariale a favore dei lavoratori dell'edilizia, prevista dalla legge citata sopra;

Considerato che il dott. Luigi Capo ha rassegnato le dimissioni da componente di detta Commissione e che, in sua sostituzione, dalla Organizzazione sindacale interessata è stato designato il dott. Antonio Gambardella;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Capo;

Decreta:

Il dott. Antonio Gambardella è nominato membro della Commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Luigi Capo.

Roma, addì 18 febbraio 1967

(2110) *Il Ministro*: BOSCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 10877 del 20 gennaio 1967, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.500.000, da investire in titoli del debito pubblico, disposta in suo favore dalla sig.ra Caterina Milàna, il cui ricavato dalla vendita è destinato all'istituzione di una borsa di studio annuale da intitolarsi «Caterina Milana».

(2139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Bidonì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Spinazzola (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.411.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2149)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Atri (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.215.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2150)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Carpanzano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.263.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2151)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Buonvicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.102.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2152)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Miranda (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 818.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2153)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Filignano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.509.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2154)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.797.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2155)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Mammola (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.044.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2156)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Camini (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.143.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2157)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.830.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2158)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Ugento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.084.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2159)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.825.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2160)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.264.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.248.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2162)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Portocannone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.708.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2163)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Sant'Antioco (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2164)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Sanluri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.813.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2165)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2166)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Gonnoscodina (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2167)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Montegridolfo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.015.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2168)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.099.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2176)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.019.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.773.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Serrungarina (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.274.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2179)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Tavoleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.958.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2180)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.027.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Atella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.957.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Armento (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.246.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Laurenzana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.590.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Balvano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.762.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Banzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.638.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Satriano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2023)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di San Costantino Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.930.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Ruoti (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.958.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di San Paolo Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.023.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di San Severino Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.387.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.276.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Sarconi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.978.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Rotonda (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.239.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'8 agosto 1966 al 14 agosto 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte .	1.738	1.638	zero	1.738	4.174	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello .	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.359	9.585	2.044	7.359	6.682	15.983
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	8.287	1.992	8.153	11.007	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	8.322	1.727	8.603	11.707	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	8.364	1.409	9.143	12.547	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	8.385	1.250	9.413	12.967	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	9.683	8.406	1.250	9.683	13.387	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	10.853	8.497	1.250	10.853	15.207	35.840
	24	8. superiore al 43 %. .	13.373	8.693	1.250	13.373	19.127	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.037	742	6.903	9.757	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	7.353	7.072	477	7.353	10.457	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.114	159	7.893	11.297	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163	7.135	zero	8.163	11.717	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	8.433	7.156	zero	8.433	12.137	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	9.603	7.247	zero	9.603	13.957	32.090
	33	7. superiore al 43 %	12.123	7.443	zero	12.123	17.877	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	5.432	12.233
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	26.406
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	44.890
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	22.144	17.863	22.761	24.893	36.185
	48	b. altri	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	7.037 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	9.757 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	7.072 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	10.457 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	7.114 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	11.297 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	7.135 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	11.717 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	7.156 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	12.137 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	7.247 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	13.957 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	7.443 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	17.877 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	5.432 (*g*)	12.233 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	29.531
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	48.015

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	63.374 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	52.812 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	50.218 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg. (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.707 (*l*)	zero	15.707 (*l*)	15.707
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.707
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Frisenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	13.842

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*i*)	30.058
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno nel comune di Polla (Salerno).

Con decreto interministeriale 21 febbraio 1966, n. 4065 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 22, particella n. 293, partita n. 1320 del catasto del comune di Polla (Salerno), della complessiva estensione di mq. 100.

(2212)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12961 in data 18 febbraio 1967, sono state approvate — alcune modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Arda con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) deliberate dal Consiglio dei delegati in data 30 ottobre 1966.

(2213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data 9 luglio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Dramis Olga, nata a Napoli il 7 febbraio 1894 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 28 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di La Spezia — Intestazione: Spagiari Mauro, nato a La Spezia il 21 aprile 1929 — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma addì 9 febbraio 1967

(1815) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,08	625,15	625,19	625,15	625,12	625,15	625,14	625,15	625,15	625,15
$ Can.	577,33	577,65	577,50	577,60	577,40	577,30	577,55	577,60	577,30	577,60
Fr. Sv.	144,18	144,23	144,2450	144,22	144,20	144,21	144,21	144,22	144,21	144,25
Kr. D.	90,35	90,37	90,35	90,32	90,25	90,36	90,33	90,32	90,36	90,36
Kr. N.	87,36	87,40	87,42	87,39	87,40	87,39	87,40	87,39	87,39	87,40
Kr. Sv.	120,95	121,02	121,05	121,025	120,95	120,99	121,035	121,025	120,99	121,02
Fol.	173,15	173,15	173,18	173,16	173,20	173,21	173,16	173,16	173,21	173,18
Fr. B.	12,56	12,572	12,5750	12,5725	12,565	12,57	12,571	12,5725	12,57	12,57
Franco francese	126,30	126,30	126,3350	126,30	126,30	126,31	126,31	126,30	126,31	126,30
Lst.	1746,95	1746,70	1747,25	1746,80	1746,50	1747,05	1746,85	1746,80	1747,05	1746,75
Dm. occ.	157,31	157,31	157,36	157,335	157,30	157,31	157,325	157,335	157,31	157,33
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1925	24,1925	24,10	24,19	24,1933	24,1925	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,79	21,795	21,75	21,79	21,785	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,43	10,42	10,425	10,43375	10,42	10,42

Media dei titoli del 3 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1967

1 Dollaro USA	625,135
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,215
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,395
1 Corona svedese	121,03
1 Fiorino olandese	173,16
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,305
1 Lira sterlina	1746,825
1 Marco germanico	157,33
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,424

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520, concernente la istituzione del ruolo dei segretari dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Dei suddetti dieci posti messi a concorso, uno è riservato ai candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui al comma precedente sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

I requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non posssono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda in carta da bollo redatta in base allo schema allegato al pressente bando di concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le precise generalità con l'esatta indicazione della propria residenza;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al preseente articolo e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocatura generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°;

b) concorrenti i quali pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400;

c) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400;

e) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art.6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, su carta da bollo da L. 400;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 400.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400.

Art. 9.

I documenti che perverranno all'Avvocatura generale dello Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame è costituito da due prove scritte, una prova orale ed una prova facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica; nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche; nozioni di ragioneria.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10 e 12 giugno 1967, con inizio alle ore 9;

3) i candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. I due brani saranno dettati e per la traduzione di essi sarà consentito l'uso del vocabolario.

Il diario delle prove orali e della prova facoltativa di lingua tedesca sarà fissato dalla Commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerle, almeno venti giorni prima.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame, saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza a parità di

merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di lingua tedesca può essere attribuito un maggior punteggio fino a un decimo.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due vice avvocati dello Stato; da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto procuratore dello Stato da nominarsi insieme alla Commissione nel modo di cui sopra. Per il giudizio sulla prova facoltativa di lingua tedesca alla Commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati vice segretari in prova, per la durata di sei mesi, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della Commissione permanente per il personale prevista dall'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 gennaio 1967

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 307

ALLEGATO 1

Schema di domanda (in bollo da L. 400, possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . in . (provincia di . .) via . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . presso . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
. . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale ha prestato servizio.

(2365)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1966, è composta come segue:

Presidente:

Naso dott. Emilio, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'organico giudiziario e degli affari generali.

Membri effettivi:

Del Mese dott. Salvatore, magistrato d'appello, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, magistrato d'appello, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

Iannitti Piromallo dott. Antonino, magistrato d'appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

Angelico dott. Luigi, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della Corte d'appello di Roma.

Membri supplenti:

Pinnarò dott. Salvatore, magistrato d'appello presso la Corte d'appello di Roma;

Tigano dott. Salvatore, magistrato d'appello presso la Corte d'appello di Roma;

Fattori dott. Paolo, giudice di Tribunale addetto al Ministero;

Carrabba dott. Pasquale, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della Corte d'appello di Roma.

Componente aggiunto:

Untergasser prof. Cristiana, insegnante di ruolo di lingua tedesca nell'Istituto « Terenzio Mamiani » di Roma.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di Tribunale addetto al Ministero;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di pretura addetto al Ministero.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6 dell'anno finanziario 1967.

Roma, addì 9 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1967
Registro n. 7, foglio n. 255

(2407)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1966, avranno luogo nei giorni 28 e 29 marzo 1967, alle ore 8, in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 30 marzo 1967, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula.

(2381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un limite massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promosso per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 257, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra; salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento di diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero dello interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 26 aprile 1967.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta ed indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari: lo indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso:

la data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1.000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma con l'indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione del ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: la dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio; decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato;

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/0d 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali e inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 luglio 1967, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante alla data del 26 aprile 1967, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle Amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L.	95.485
Indennità integrativa speciale	»	18.000
Totale lordo mensile . . .	L.	113.485

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 24 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

PROGRAMMA DI ESAME

(Tabella *F* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604)

1) Istituzioni di diritto pubblico.
2) Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3) Legislazione speciale amministrativa.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Nozione di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale).
6) Nozioni di scienze delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(2230)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale vacante nel comune di Bari (classe 1ª A)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 ottobre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale vacante nel comune di Bari (classe 1ª *A*);

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale vacante nel comune di Bari (classe 1ª *A*), nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	119,09	su 150
2. Vucusa dott. Riccardo	»	115,96	»
3. De Palo dott. Vittorio	»	109,14	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	107,58	»
5. De Lisi dott. Leonardo	»	106,52	»
6. Ferraro dott. Domenico	»	104,31	»
7. Abbaticchio dott. Pietro	»	104,11	»
8. Rianò dott. Enrico	»	103,68	»
9. Perta dott. Angelo	»	102,74	»
10. Zaffarano dott. Michele	»	98,82	»
11. Giambitto dott. Giuseppe	»	96,77	»
12. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	96,55	»
13. Montino dott. Giovanbattista	»	95,59	»
14. Albi Marini dott. Muzio	»	86,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2221)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri (Roma)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico	punti	92,68	su 132
2. Colotta Francesco	»	86,16	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	»	84,25	»
4. Samperi dott. Salvatore	»	75,15	»
5. Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
6. Baventore dott. Francesco	»	73,55	»
7. Schinco dott. Emilio	»	72,64	»
8. Cieri dott. Annibale	»	71,13	»
9. Collepardi dott. Raffaele	»	70,04	»
10. Amadasi dott. Enzo	»	70,03	»
11. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
12. Camassa Gino	»	69,02	»
13. Costa dott. Antonio	»	68,46	»
14. Campanella dott. Giovanni	»	68 —	»
15. Costanzo. dott. Giuseppe	»	67,95	»
16. Gracili dott. Rino	»	67 —	»
17. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
18. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
19. Montefusco dot. Gerardo	»	62 —	»
20. Pulli dott. Italo	»	57,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2130)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 seguente, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il foglio n. 821/S.G., in data 7 ottobre 1966, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della Commissione esaminatrice del predetto concorso, il consigliere di Stato dott. Adolfo Memmo;

Visto il foglio n. 5664, in data 18 ottobre 1966, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, quali membri della Commissione esaminatrice medesima, i professori Tito Ravà e Giuseppe Ferrari, nonchè, quali membri aggiunti per le lingue estere, i professori Mario Mormile, Antonio Amato e Luciano Zagari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della ripetuta Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 1 giugno 1966;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Membri:

Ravà prof. Tito, ordinario di Istituzioni di diritto privato;
Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di Diritto costituzionale;
Silva dott. Armando, ispettore generale del Ministero;
Bellingeri dott. Lorenzo, ispettore generale del Ministero.

Membri aggiunti:

Mormile prof. Mario, incaricato di lingua francese;
Amato prof. Antonio, incaricato di lingua inglese;
Zagari prof. Luciano, incaricato di lingua tedesca.

Segretario:

Rapisarda dott. Andrea, consigliere di 1ª classe del Ministero.

Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 89

(1592)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6016 in data 8 novembre 1966, con il quale a seguito di graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico condotto il dott. Reitano Salvatore venne dichiarato vincitore della condotta medica di Caltagirone, frazione Mazzarrone ed il dottor Greco Salvatore venne dichiarato vincitore della condotta medica di Bronte;

Considerato che il dott. Reitano Salvatore ha espressamente rinunziato alla condotta medica della frazione Mazzarrone ed il dott. Greco ha rinunziato alla condotta medica del comune di Bronte;

Ritenuto che occorre, seguendo l'ordine della graduatoria di merito del concorso anzidetto e l'ordine delle preferenze poste dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, provvedere alla nomina dei vincitori delle predette due condotte rimaste vacanti per rinunzia dei vincitori;

Considerato che il dott. Greco Salvatore ha chiesto per prima condotta, nell'ordine di preferenza la condotta medica di Caltagirone, frazione di Mazzarrone ed il quarto nella graduatoria di merito, il dott. Cafiso Carmelo, non ha chiesto la condotta medica di Bronte;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Greco Salvatore: Caltagirone, frazione Mazzarrone;

2) Genovese Giuseppe (5° in graduatoria): Bronte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 febbraio 1967

Il medico provinciale: SCUDERI

(2224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, relativo al bando di concorso per tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 14496 del 10 ottobre 1966, con sui sono state dichiarate le vincitrici dei posti messi a concorso;

Visti gli atti di ufficio da cui risulta che a seguito di rinunzia delle concorrenti assegnatarie, si sono rese vacanti le condotte di Vulcano frazione del comune di Lipari, e di Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte delle concorrenti che seguono in ordine di graduatoria, rispettivamente Galletta Filippa per Calderà e di Pino Carmela per Vulcano;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Galletta Filippa è dichiarata vincitrice della condotta di Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto al posto di Brancato Maria rinunziataria.

La concorrente Di Pino Carmela è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Vulcano frazione di Lipari al posto di Lo Gullo Maria rinunziataria.

Il sindaco del comune di Barcellona e il sindaco del comune di Lipari sono incaricati della esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 16 febbraio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(1965)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico del comune di Quartu Sant'Elena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4151/III in data 21 agosto 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico scolastico del comune di Quartu Sant'Elena;

Vista la deliberazione n. 727 che nomina la Commissione giudicatrice del concorso, adottata dal commissario regionale in data 29 ottobre 1966;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Solinas Giulio . . . . punti 148,45
2. Dodero Giuseppe . . . . » 139,90

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Cagliari e del comune di Quartu Sant'Elena.

Cagliari, addì 15 febbraio 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(2124)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1967, n. 3.

Quarto provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 14 *febbraio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Finanze e patrimonio

Cap. n. 403. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 6.500.000

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Industria e trasporti

Cap. n. 1413. — Contributi in conto interessi per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico (art. 1, lettera *b*), e art. 10 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 24) . . . . L. 11.500.000

Totale . . . L. 18.000.000

b) *in aumento*:

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Industria e trasporti

Cap. n. 1412. — Contributi per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 - legge regionale in corso di promulgazione) . . . . L. 18.000.000

Art. 2.

Nell'allegato n. 2, approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

Industria e trasporti

	Provincia di Trento Limite d'impegno	Stanziamento
Cap. n. 1412	L. 18.000.000	L. 18.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 febbraio 1967

Il Presidente della Giunta regionale: DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2125)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1967, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 7 *del* 7 *febbraio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 28 febbraio 1967, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1966 e fino alla concorrenza di 2/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1912)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.